

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 51

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

1° marzo 2006

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I <i>Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 2006/C 51/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2006/C 51/02 | Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie, <i>tra l'altro</i> , della Russia: modifica della ragione sociale di una società da cui era stato accettato un impegno | 2 |
| 2006/C 51/03 | Gruppo di esperti sugli effetti patrimoniali del matrimonio e di altre forme di unione, sulle successioni e sui testamenti nell'Unione europea («PRM-III/IV») | 3 |
| 2006/C 51/04 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3786 — BPI/Euler Hermes/COSEC) ⁽¹⁾ | 4 |
| 2006/C 51/05 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/Galp) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 5 |
| 2006/C 51/06 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4101 — Matlin Patterson/Deutsche Bank/Michel Thierry) ⁽¹⁾ | 6 |
| | II <i>Atti preparatori</i> | |
| | | |

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 51/07

P-São Miguel: Esercizio di servizi aerei di linea — Invito a presentare proposte pubblicato dalla Regione autonoma delle Azzorre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre ⁽¹⁾

7



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 febbraio 2006

(2006/C 51/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,1875 | SIT | tolar sloveni | 239,49 |
| JPY | yen giapponesi | 138,18 | SKK | corone slovacche | 37,108 |
| DKK | corone danesi | 7,4610 | TRY | lire turche | 1,5585 |
| GBP | sterline inglesi | 0,67960 | AUD | dollari australiani | 1,6051 |
| SEK | corone svedesi | 9,4490 | CAD | dollari canadesi | 1,3532 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,5661 | HKD | dollari di Hong Kong | 9,2133 |
| ISK | corone islandesi | 77,78 | NZD | dollari neozelandesi | 1,7993 |
| NOK | corone norvegesi | 8,0240 | SGD | dollari di Singapore | 1,9281 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | KRW | won sudcoreani | 1 153,06 |
| CYP | sterline cipriote | 0,5747 | ZAR | rand sudafricani | 7,3520 |
| CZK | corone ceche | 28,320 | CNY | renminbi Yuan cinese | 9,5493 |
| EEK | corone estoni | 15,6466 | HRK | kuna croata | 7,3045 |
| HUF | fiorini ungheresi | 253,23 | IDR | rupia indonesiana | 10 904,22 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 | MYR | ringgit malese | 4,412 |
| LVL | lats lettoni | 0,6962 | PHP | peso filippino | 61,192 |
| MTL | lire maltesi | 0,4293 | RUB | rublo russo | 33,3680 |
| PLN | zloty polacchi | 3,7875 | THB | baht thailandese | 46,526 |
| RON | leu rumeni | 3,4802 | | | |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie, tra l'altro, della Russia: modifica della ragione sociale di una società da cui era stato accettato un impegno

(2006/C 51/02)

Le importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («CFA») originarie, *tra l'altro*, della Russia sono assoggettate a dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.

Con decisione 2001/602/CE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato un impegno offerto da Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod (ChSPZ). ChSPZ ha informato la Commissione di aver modificato in data 1° gennaio 2006 la propria ragione sociale in Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz (SSM), a seguito della fusione con Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod (OSPAZ) e con Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz.

ChSPZ afferma che tale cambiamento non incide sul diritto della società nata dalla fusione a beneficiare dell'impegno che essa aveva in precedenza offerto.

Il cambiamento di ragione sociale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, data a partire dalla quale ChSPZ e OSPAZ hanno cessato di esistere come persone giuridiche. L'indirizzo della società nata dalla fusione è lo stesso di ChSPZ. Occorre sottolineare che un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽³⁾ è attualmente in corso ⁽⁴⁾. Poiché i risultati di tale riesame non sono stati ancora pubblicati, la Commissione ha ritenuto necessario chiarire tramite un avviso che la società SSM, originata dalla fusione, è ammessa a beneficiare delle disposizioni previste dall'impegno.

La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute ed ha concluso che la modifica della ragione sociale non altera in alcun modo le risultanze del regolamento (CE) n. 1601/2001, quale modificato. Di conseguenza, il riferimento a Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1601/2001 e all'articolo 1 della decisione 2001/602/CE della Commissione, va inteso come riferimento a Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz.

Il codice addizionale Taric A217, precedentemente attribuito a Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod si applica a Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz.

⁽¹⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU C 202 del 10.8.2004, pag. 12.

Gruppo di esperti sugli effetti patrimoniali del matrimonio e di altre forme di unione, sulle successioni e sui testamenti nell'Unione europea («PRM-III/IV»)

(2006/C 51/03)

| Nome | Paese |
|-------------------------------------|-------|
| Alice PERSCHA | AT |
| Hélène CASMAN | BE |
| Lenka LESZAY | CZ |
| Christian BALDUS | DE |
| Félix ODERSKY | DE |
| Barbara REINHARTZ | DE |
| Hubertus ROHLFING | DE |
| Olivier REMIEN | DE |
| António GALLARDO PIQUERAS | ES |
| José Luis IGLESIAS BUHIGUES | ES |
| Juan Francisco DELGADO DE MIGUEL | ES |
| Edmond JACOBY | FR |
| Paul LAGARDE | FR |
| Cyril NOURISSAT | FR |
| François TREMOSA | FR |
| Dervla BROWNE | IE |
| Domenico DAMASCELLI | IT |
| Emanuele CALO | IT |
| Franco SALERNO CARDILLO | IT |
| Patrick GALEA | MT |
| Bente BRAAT | NL |
| Guilherme FREIRE FALCAO DE OLIVEIRA | PT |
| Ulf BERGQUIST | SE |
| Richard FRIMSTON | UK |
| Clare RENTON | UK |
| Francis BARLOW | UK |
| Roslyn Ann INNOCENT | UK |
| Paul MATTHEWS | UK |
| Gordon WYLLIE | UK |

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3786 — BPI/Euler Hermes/COSEC)

(2006/C 51/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 febbraio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Banco BPI S.A. («BPI», Portogallo) e Euler Hermes SFAC S.A. («EH SFAC», Francia) controllate dall'Allianz Group («Allianz», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Companhia de Seguro de Créditos, S.A. («COSEC», Portogallo) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per BPI: servizi bancari a carattere commerciale, servizi bancari d'investimento, assicurazione vita-capitalizzazione,
- per EH SFAC: ramo «assicurazione-credito»,
- per Allianz: attività di assicurazione,
- per COSEC: ramo «assicurazione-credito».

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3786 — BPI/Euler Hermes/COSEC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/Galp)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 51/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese ENI Portugal Investment («ENI») [appartenente al gruppo ENI S.p.A. (Italia)], Amorim Energia, B.V. («Amorim Energia») [appartenente a Amorim Holding II SGPS, S.A. (Portogallo)] e il [gruppo Caixa Geral de Depósitos («CGD», Portogallo)] acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Galp Energia, SGPS, S.A. («GALP») mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per ENI: esplorazione, produzione, raffinazione, vendita e trasporto di petrolio grezzo, gas naturale, prodotti derivati dal petrolio e prodotti petrolchimici, generazione di energia e costruzione di impianti per la generazione di energia e infrastrutture collegate,
- per Amorim: produzione e distribuzione di sughero e prodotti in sughero, investimenti immobiliari, gestione di foreste e servizi finanziari,
- per CGD: servizi bancari al dettaglio ed alle imprese, banca d'affari e gestione di patrimoni,
- per GALP: esplorazione, produzione, raffinazione, vendita e stoccaggio di petrolio grezzo, gas naturale, prodotti derivati dal petrolio e prodotti petrolchimici, co-generazione di energia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/Galp, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4101 — Matlin Patterson/Deutsche Bank/Michel Thierry)

(2006/C 51/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4101. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

P-São Miguel: Esercizio di servizi aerei di linea

Invito a presentare proposte pubblicato dalla Regione autonoma delle Azzorre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre

(2006/C 51/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Regione autonoma delle Azzorre ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del proprio territorio.

I nuovi oneri di servizio pubblico sono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 49 del 28.2.2006.

Poiché, al 28.2.2006, nessun vettore si è candidato per l'esercizio di servizi aerei di linea per le rotte di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 49 del 28.2.2006, nell'osservanza degli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere un corrispettivo finanziario o diritti esclusivi sulle rotte, la Regione autonoma delle Azzorre, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso alle rotte in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dall'1.6.2006.

Le proposte dei candidati dovranno riguardare la prestazione di servizi per tutte le rotte oggetto del presente invito.

2. **Finalità dell'invito:** Fornire, a decorrere dall'1.6.2006 servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 49 del 28.2.2006.

3. **Partecipazione:** La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida ed

appropriata, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992 relativo al rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** Il presente invito è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23.7.1992.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo può essere richiesto dietro pagamento dell'importo di 100 EUR al seguente indirizzo: Secretaria Regional da Economia - Direcção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rua do Mercado, n° 21, 1° e 2° andar, P-9500-326 Ponta Delgada — São Miguel - Azzorre.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare l'importo del corrispettivo richiesto per la fornitura dei servizi in questione nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio del servizio (con ripartizione annuale).

L'importo esatto del corrispettivo viene determinato retroattivamente ogni 6 mesi, in funzione delle spese e delle entrate, debitamente giustificate, effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo annuale indicato nell'offerta.

7. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** La durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data d'inizio dell'esercizio dei servizi aerei di cui al punto 2 del presente invito. Eventuali modifiche delle condizioni di esercizio delle rotte in oggetto saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio sarà esaminata annualmente, di concerto con il vettore, nei mesi di febbraio e marzo. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.

9. **Sanzioni:** In caso di mancato esercizio dei servizi da parte del vettore per motivi imputabili a forza maggiore, il corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

In caso di mancato esercizio delle rotte in questione da parte del vettore per cause non imputabili a forza maggiore o in caso di inadempienza degli obblighi di servizio pubblico, il Governo della Regione autonoma delle Azzorre ha facoltà di:

ridurre il corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;

richiedere chiarimenti al vettore e, qualora non fossero soddisfacenti, risolvere il contratto senza preavviso ed esigere un indennizzo per i danni subiti.

10. **Presentazione delle offerte:** Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 17 del 31.3.2006 (trentunesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*). Le offerte potranno essere consegnate a mano tra le ore 9:00 e le ore 17:00 presso la Secretaria Regional da Economia - Direcção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rua do Mercado, No 21, 1.º e 2.º andar P-9500-326 Ponta Delgada, — São Miguel, Açores. Tel. 296 209 800, fax 296 281 112 oppure inviate per posta, al medesimo indirizzo, mediante lettera raccomandata, a condizione che il ricevimento avvenga entro il termine fissato.